

REGIONE
TOSCANA



Repubblica Italiana

BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Toscana

Parte Terza n. 39

mercoledì, 28 settembre 2011

Firenze

Bollettino Ufficiale: via F. Baracca, 88 - 50127 Firenze - Fax: 055 - 4384620

Portineria

tel. 055-438.46.22

E-mail:

redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

degli elenchi di liquidazione, alla data del 30 novembre 2011;

DECRETA

1. di spostare il termine del 15 settembre 2011, previsto per gli adempimenti procedurali relativi alla gestione delle annualità 2010 e 2011 specificatamente alla stesura degli elenchi di liquidazione, alla data del 30 novembre 2011.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell'art. 5 bis comma 1 lettera b) della legge regionale n. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 18 comma 2 della medesima legge regionale.

Il Dirigente
Paolo Banti

REGIONE TOSCANA

**Direzione Generale Competitività del Sistema Regionale e Sviluppo delle Competenze
Area di Coordinamento Sviluppo Rurale
Settore Politiche Agroambientali, Attività Faunistica-Venatoria e Pesca Dilettantistica**

DECRETO 20 settembre 2011, n. 3905
certificato il 22-09-2011

L.R. 1/06 - del. C.R. 98/08 - del. G.R. 352/2011 e successive modifiche - Piano Regionale 2008-2011. Misura 6.1.19 azione B - "Indennizzi per imprese agricole danneggiate dalla peronospora della vite - anno 2008"- Approvazione bando di partecipazione ai contributi oggetto della misura.

IL DIRIGENTE

Vista la Legge Regionale n. 1 del 8 gennaio 2009 "Testo Unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale" ed in particolare l'articolo 2 "Rapporti tra organi di direzione politica e dirigenza", e l'articolo 9 "Responsabile di Settore";

Visto il Decreto del Direttore Generale n. 2617 del 29 giugno 2011 con il quale il sottoscritto è stato nominato responsabile del Settore "Politiche Agroambientali, attività faunistico venatoria e pesca dilettantistica";

Vista la Legge Regionale n. 1 del 24 gennaio 2006 "Disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale", che regola l'intervento della Regione in materia di agricoltura e di sviluppo rurale, con le finalità di concorrere a consolidare, accrescere e diversificare la base produttiva regionale

ed i livelli di occupazione in una prospettiva di sviluppo rurale sostenibile;

Richiamato l'art. 2, comma 1, della L.R. n. 1/06, con il quale si stabilisce che il Piano Agricolo Regionale (P.A.R.) è il documento programmatico unitario che realizza le politiche economiche agricole e di sviluppo rurale definite dal Piano Regionale di Sviluppo (P.S.R.);

Vista la Delibera di Consiglio regionale 23 dicembre 2008, n. 98 di approvazione del "Piano Agricolo Regionale" 2008 - 2010;

Vista la Delibera di Giunta Regionale 16 maggio 2011, n. 352 "L.R. 1/06; Delibera Consiglio Regionale 98/08. Piano Agricolo regionale (P.A.R.) 2008 - 2010. Documento di attuazione per l'anno 2011" con cui sono avviate le misure del Piano per l'anno 2011;

Visto in particolare l'allegato A "Procedure generali di attuazione, gestione, finanziamento e controllo del piano - annualità 2011", paragrafo 5 "Gestione delle risorse finanziarie del PAR e procedure generali per il finanziamento degli interventi" che stabilisce che le risorse del piano sono destinate alla Agenzia Regionale Toscana per l'Erogazioni in Agricoltura (ARTEA) e che pertanto l'erogazione delle risorse al beneficiario finale, qualunque sia la sua natura, è effettuata dalla Agenzia stessa;

Considerato che il Settore responsabile del procedimento di una misura o azione assegna, con proprio decreto, nell'ambito delle risorse disponibili presso ARTEA, l'importo spettante ad una o più province e queste espletate tutte le procedure istruttorie previste danno mandato ad ARTEA di procedere alla liquidazione ai singoli beneficiari degli importi determinati;

Vista in particolare la Delibera di Giunta regionale 6 giugno 2011, n. 470 "L.R. 1/06; Delib. C.R. 98/08. Piano Agricolo Regionale 2008 - 2010. Modifica della Delibera di Giunta regionale 352/2011 di attuazione del piano per l'anno 2011" con la quale è stata inserita nel PAR la scheda di misura 6.1.19 azione b "Indennizzi per imprese agricole danneggiate dalla peronospora della vite - anno 2008";

Vista in particolare la misura 6.1.19 "Erogazione di indennizzi per la salvaguardia dei redditi dagli eventi climatici avversi e dalle calamità naturali riconosciute e ritenute ammissibili ai sensi del D.Lgs 102/2004, azione b "Indennizzi per imprese agricole danneggiate dalla peronospora della vite - anno 2008";

Dato atto che tale scheda di misura stabilisce che la stessa è attuata con bando del Settore responsabile del

procedimento, che deve dettagliare le modalità per la richiesta dei contributi e per l'istruttoria delle domande presentate, le cui linee generali sono già stabilite dalla Giunta regionale nell'ambito della scheda di misura stessa;

Richiamato il regolamento CE n. n. 1535/2007 della commissione del 20 dicembre 2007 relativo alla applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti "de minimis" nel settore della produzione dei prodotti agricoli ("Regolamento de minimis");

Considerato che la Commissione Europea, con il suddetto regolamento "de minimis" stabilisce il limite sotto al quale, ai sensi del Regolamento (CE) 994/98, ritiene che gli aiuti non corrispondano a tutti i criteri di cui all'art. 87, paragrafo 1 del Trattato e non sono pertanto soggetti alla procedura di notifica di cui all'art. 88, paragrafo 3 del Trattato;

Dato atto che il regolamento "de minimis" prevede che il massimale di aiuto è pari a 7.500,00 euro per triennio, che gli anni da prendere in considerazione sono gli esercizi finanziari utilizzati per scopi fiscali nello Stato membro e che il periodo di riferimento di tre anni deve essere valutato su una base mobile nel senso che, in caso di nuova concessione di aiuto "de minimis", occorre ricalcolare l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi nell'esercizio considerato e nei due esercizi fiscali precedenti; prevede inoltre che le misure di aiuto che superano il massimale di 7.500,00 euro non possono essere frazionate per poter rientrare nel campo di applicazione del regolamento stesso,

Dato atto, inoltre che ai fini del calcolo del massimale dell'aiuto concesso, l'aiuto "de minimis" deve essere considerato concesso nel momento in cui all'impresa è riconosciuto il diritto di percepire l'aiuto in virtù della normativa in questione ed inoltre che l'aiuto non deve essere cumulato ad aiuti relativi alle stesse spese ammissibili ove tale aiuto porti a superare l'intensità

dell'aiuto fissato dalla pertinente normativa comunitaria al fine di non eludere le norme sull'intensità massima di aiuto prevista dai vari strumenti comunitari;

Considerato che l'aiuto di cui alla misura 6.1.19 azione B è applicata nell'ambito del regime "de minimis" e pertanto la richiesta di contributo deve essere obbligatoriamente accompagnata dalle dichiarazioni del richiedente in merito all'eventuale percepimento di altri aiuti "de minimis" nel corso dell'esercizio finanziario 2011 e dei due esercizi fiscali precedenti;

Ritenuto pertanto di approvare l'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, ad oggetto: "Bando concernente modalità e criteri per la concessione degli aiuti in regime "de minimis" previsti dall'art. 4 terdecies della Legge n. 205/2008 a favore delle imprese agricole danneggiate dalla peronospora della vite (Plasmopara viticola) verificatasi nell'anno 2008";

DECRETA

- di approvare il bando di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente decreto, secondo le indicazioni emanate dalla Giunta Regionale nell'ambito della scheda attuativa della misura 6.1.19 azione B, rinviando ad atti successivi l'assegnazione degli importi dovuti a fronte delle procedure previste nel bando stesso;

- il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi dell'art. 5 bis, comma 1 lettera b) del L.R. n. 23/07 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 18, comma 2 della medesima L.R. n. 23/07.

Il Dirigente
Paolo Banti

SEGUE ALLEGATO

BANDO CONCERNENTE MODALITÀ E CRITERI PER LA CONCESSIONE DEGLI AIUTI IN REGIME “DE MINIMIS” PREVISTI DALL’ART. 4 TERDECIES DELLA LEGGE N. 205/2008 A FAVORE DELLE IMPRESE AGRICOLE DANNEGGIATE DALLA PERONOSPORA DELLA VITE (*Plasmopara viticola*) VERIFICATASI NELL’ANNO 2008.

Art. 1
(Finalità)

Con il presente bando, si intende dare attuazione a quanto stabilito nella misura n. 6.1.19, azione B del PAR approvato con delibera della Giunta regionale n. 470 del 6 giugno 2011 con la quale sono stabilite le procedure per la concessione dell’aiuto “de minimis” previsto dall’art. 4 terdecies della legge 30.12.2008, n. 205 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 303 del 30.12.2008), per compensare i danni ed il mancato reddito delle imprese agricole danneggiate dalla peronospora della vite (*Plasmopara viticola*) verificatasi nell’anno 2008.

Art. 2
(Beneficiari)

Le imprese che sono attive nella produzione primaria in forma singola e associata. I richiedenti, al momento della presentazione della domanda, oltre a soddisfare le condizioni d’ammissibilità sopra indicate, dovranno:

- essere titolari di un’azienda agricola;
- essere titolari di partita IVA;
- essere iscritti al registro delle imprese della CCIAA;
- aver effettuato le dichiarazioni di raccolta dell’uva secondo la normativa vigente;

Per poter essere ammessi al sostegno i richiedenti devono soddisfare le seguenti condizioni:

- non aver subito, negli ultimi 5 anni, sentenza di condanna passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità Europea che incidono sulla moralità professionale, o per delitti finanziari. Nel caso di domanda di aiuto presentata da una società, questo requisito deve essere posseduto e dichiarato da tutti coloro che hanno la legale rappresentanza della società;
- non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione vigente; non aver richiesto e non richiedere successivamente altre agevolazioni pubbliche (secondo altre normative regionali, nazionali o comunitarie o comunque di natura pubblica) per lo stesso danno;
- essere in regola con i versamenti contributivi per l’eventuale personale dipendente;
- consentire, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, il trattamento e la tutela dei dati personali.

Il possesso dei requisiti sopra specificati deve essere attestato mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi degli art. 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il

richiedente deve essere consapevole delle responsabilità penali a cui può andare incontro, ai sensi dell'art. 76 del suddetto DPR qualora rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso.

La presente azione è applicata nell'ambito del regime "*de minimis*" così come istituito con Regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007 relativo alla applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti "*de minimis*" nel settore della produzione dei prodotti agricoli. La richiesta di contributo deve pertanto essere obbligatoriamente accompagnata dalla dichiarazione del richiedente in merito all'eventuale percepimento di altri aiuti "*de minimis*" nel corso dell'esercizio finanziario in cui all'impresa è riconosciuto il diritto di percepire il presente aiuto e dei due esercizi fiscali precedenti;

Ai sensi del regolamento 1535/07 nessun contributo può essere erogato alle imprese richiedenti che abbiano già percepito, nel periodo di cui al comma precedente, l'importo massimo dell'aiuto concedibile in regime "*de minimis*" (pari a 7.500,00 euro per triennio) indipendentemente dalla forma degli aiuti o dall'obiettivo da essi perseguito; in caso di superamento della soglia l'importo massimo del contributo concedibile è pertanto ridotto della parte eccedente i 7.500,00 euro.

Con Decreto del Settore Responsabile del procedimento l'importo indicato, pari a 7.500,00 euro per triennio, può essere modificato in relazione ad eventuali variazioni della normativa comunitaria specifica in materia di aiuti "*de minimis*" nel settore agricolo.

Art. 3

(Requisiti di ammissibilità agli aiuti)

Il sostegno previsto dal presente bando è concesso alle aziende agricole che soddisfino le condizioni di cui al precedente art.2, i cui vigneti siano localizzati nei comuni di:

- Provincia di Arezzo, comuni:

Tutti

- Provincia di Siena, comuni:

Tutti

- Provincia di Firenze, comuni:

Bagno a Ripoli, Barberino Val d'Elsa, Calenzano, Campi Bisenzio, Capraia e Limite, Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Certaldo, Dicomano, Empoli, Fiesole, Figline Valdarno, Firenze, Fucecchio, Gambassi Terme, Greve in Chianti, Impruneta, Incisa Valdarno, Lastra a Signa, Londa, Montaione, Montelupo Fiorentino, Montespertoli, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rignano sull'Arno, Rufina, San Casciano Val di Pesa, Scandicci, Sesto Fiorentino, Signa, Tavarnelle Val di Pesa, Vaglia, Vinci.

- Provincia di Massa Carrara, comuni:

Massa, Carrara, Montignoso.

- Provincia di Pisa, comuni:

Crespina, Fauglia, Montescudaio, Palaia, Peccioli, Pontedera, Riparbella, San Miniato, Terricciola.

- Provincia di Pistoia, comuni:

Lamporecchio, Larciano, Monsummano Terme, Montale, Pieve a Nievole, Pistoia, Quarrata, Serravalle Pistoiese,

e che abbiano subito per le stesse superfici vitate in produzione un danno economico, derivante da perdite di reddito per la mancata produzione di uva da vino a causa della peronospora della vite, uguale o superiore al 30% della produzione media per ettaro del triennio precedente al 2008 (anno in cui si è verificata la malattia fungina “peronospora”), cioè degli anni 2005-2007. Il limite minimo del valore economico del danno subito per poter inoltrare domanda di aiuto è 1.000 Euro. Tale danno deve essere calcolato tenendo conto per le stesse superfici vitate in produzione della differenza di resa tra quella media del suddetto triennio 2005-07 e quella riscontrata nel 2008 e considerando i valori delle uve riportati nella tabella allegata al presente bando derivati dal Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 27 febbraio 2008 e sua integrazione con il quale sono stati stabiliti i prezzi unitari dei prodotti agricoli, delle strutture aziendali e delle produzioni zootecniche, per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato nell'anno 2008, nonché valori forniti da ISMEA. Le uve da vino delle varie denominazioni vinicole prodotte in vigneti certificati biologici secondo la normativa vigente nel 2008 hanno un prezzo maggiorato del 20% (Decreto MiPAAF 27 febbraio 2008).

Se l'entrata in produzione è nel 2006 o 2007 si prende in esame la media degli anni di produzione. Se il primo anno di produzione è nel 2008 si prende come valore di riferimento la resa massima prevista dal disciplinare di produzione della denominazione a cui sono destinate le uve dichiarate. Tale dato è riportato in apposita colonna dell'allegato al presente bando.

Inoltre i beneficiari dovranno dimostrare di aver adottato le buone pratiche agricole per prevenire il danno avendo praticato i necessari interventi anticrittogamici.

In riferimento a quanto precedentemente indicato, nella DUA il richiedente dovrà quindi dichiarare quanto segue ai sensi del DPR 445/2000 :

a) dichiarare di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 e che l'ubicazione delle superfici vitate dell'azienda siano comprese nei comuni indicati nel corrente articolo;

b) dichiarare le superfici vitate in produzione colpite da peronospora della vite.

c) dichiarare le quantità di uva persa per danno da peronospora e la denominazione del prodotto vinicolo che avrebbe ottenuto. Sono ammesse solo le denominazioni dichiarate nella denuncia di raccolta per l'annata 2008.

d) dichiarare il valore economico del danno subito tenendo conto, per le stesse superfici vitate in produzione colpite, della differenza di resa tra quella media del suddetto triennio 2005-07 e quella riscontrata nel 2008 e considerando che per la determinazione di tale valore economico dovranno essere utilizzati i prezzi delle uve riportati nella tabella allegata al presente bando, derivati dal Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 27 febbraio 2008 e sua integrazione, nonché valori forniti da ISMEA;

e) dimostrare l'adeguata effettuazione dei trattamenti di difesa contro la peronospora e quindi dimostrare il possesso dei prodotti fitosanitari attraverso fatture di acquisto, o di documentazione equipollente, degli anni 2008 e/o 2007, di cui viene allegata copia scannerizzata alla DUA, e

dichiarare di aver effettuato nel 2008 trattamenti antiperonosporici nelle superfici vitate in produzione che sono state colpite dalla malattia;

f) dichiarare l'eventuale percepimento di altri aiuti "de minimis" nel triennio di riferimento (2009-2011) ed il relativo importo;

g) dichiarare se nel 2008 hanno o non hanno ricevuto indennizzi dall'assicurazione agevolata;

i) le aziende viticole certificate biologiche con superfici vitate in produzione colpite, oltre a dichiararne l'esistenza, dovranno tenere a disposizione per eventuali controlli l'atto dell'organismo di controllo che certifica che si tratta di vigneti biologici;

l) dichiarare ogni altra notizia ritenuta utile ai fini dell'istruttoria della domanda.

L'accertamento del danno subito dal richiedente ed il possesso dei requisiti per accedere ai benefici previsti dal presente bando è effettuata da parte delle Amministrazioni Provinciali competenti per territorio che cureranno gli adempimenti tecnico-istruttori anche tramite la banca dati ARTEA.

ARTEA redige, suddiviso per Provincia, l'elenco delle domande con i contributi richiesti e li comunica alla competente struttura della Regione entro il 30 novembre 2011. La Regione Toscana, in base alla disponibilità finanziaria, assegna alle Province il contributo richiesto. La Provincia, verificata l'ammissibilità del danno, determina l'importo del contributo ammissibile, verifica su almeno il 5% dei beneficiari la sussistenza dei requisiti per accedere agli aiuti "de minimis", redige l'elenco dei beneficiari con l'importo del danno riconosciuto ed il contributo ammissibile e li comunica alla Regione Toscana per il territorio di propria competenza.

Qualora le risorse disponibili non fossero sufficienti a coprire l'intero fabbisogno, assegna alle Province la cifra disponibile in quota proporzionale tenendo conto delle richieste di contributo ammissibile inoltrate dalle suddette Province. Queste, a loro volta, ripartiranno proporzionalmente il contributo assegnato tra i beneficiari. e daranno mandato ad ARTEA di provvedere alla liquidazione del suddetto contributo alle aziende aventi diritto.

Art. 4

(Presentazione delle domande)

Le domande sono presentate nell'ambito della Dichiarazione Unica Aziendale (D.U.A.) tramite il sistema informatizzato dell'anagrafe regionale delle aziende agricole (accessibile tramite il sito internet di ARTEA), con le modalità stabilite dal decreto ARTEA n. 291 del 30 dicembre 2009; per quanto concerne la partecipazione al procedimento amministrativo si fa riferimento a quanto disposto al paragrafo 12 del suddetto decreto.

Le domande relative al procedimento in oggetto non sono soggette a imposta di bollo.

Ai fini del ricevimento della domanda:

- in caso di sottoscrizione mediante le modalità telematiche di cui al decreto di ARTEA n. 291 del 30 dicembre 2009- firma elettronica qualificata, firma digitale, autenticazione al sistema informativo con Carta Nazionale dei Servizi (smart card) o Carta d'Identità Elettronica o mediante rilascio di utenza e password (da parte di ARTEA o dei CAA) - la domanda è considerata contestualmente ricevuta;

- in caso di domanda sottoscritta mediante apposizione di firma autografa esclusivamente nell'apposito modulo proposto dal sistema informativo di ARTEA in fase di compilazione on-line della domanda, che sarà l'unica parte da stampare e consegnare, fa fede la data di ricezione, e non di

spedizione, da parte degli uffici riceventi (CAA o ARTEA): Gli uffici riceventi appongono il timbro di ricezione sull'unica pagina stampata contenente la firma autografa ed eseguono la registrazione della data nel sistema informativo di ARTEA.

I titolari di azienda che utilizzano le modalità di sottoscrizione telematica sono registrati nell'Anagrafe regionale delle aziende agricole con la qualifica di "Azienda digitale" e sono tenuti all'utilizzo esclusivo di tali modalità di sottoscrizione. Tali aziende non potranno presentare domande sottoscritte con firma autografa.

La registrazione della data di ricezione deve essere effettuata da parte degli uffici riceventi (CAA o ARTEA) entro 3 giorni dalla scadenza del termine ultimo di presentazione. La protocollazione avviene in via automatica, successivamente alla registrazione della data di ricezione, nel sistema informativo di ARTEA.

Il termine per la presentazione delle domande è 45 giorni di calendario dalla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

Art. 5

(Limiti minimi e massimi dell'aiuto)

Il limite minimo del valore economico del danno subito per poter inoltrare domanda di aiuto è 1.000 Euro. Il limite massimo di aiuto concedibile, ai sensi del reg. CE n. 1.535/2007, trattandosi di regime "de minimis", è 7.500 Euro ad azienda.

Art. 6

(Documentazione da conservare in azienda)

Per le domande d'aiuto ai sensi del presente avviso, oltre alla documentazione di cui al precedente articolo 3, il beneficiario dovrà conservare la seguente documentazione, anche al fine di produrla, su richiesta dell'Amministrazione Provinciale competente per territorio o esibirla ai funzionari incaricati dell'effettuazione di accertamenti o controlli in loco.

Il beneficiario, all'atto della presentazione della domanda, dovrà essere in possesso dei seguenti documenti:

- a) documentazione attestante la titolarità del possesso dei terreni oggetto della domanda di aiuti se non intestati catastalmente (esclusivamente proprietà, usufrutto, conferimento e affitto registrato) e certificati o visure catastali dell'azienda rilasciati da non più di sei mesi precedenti la presentazione della domanda o, se antecedenti, apposita autocertificazione che ne confermi la validità.
- b) atto costitutivo, nel caso la domanda sia presentata da una società di persone;
- c) atto costitutivo dell'azienda associata e delega degli associati a presentare domanda e riscuotere il contributo in favore del soggetto che presenti domanda (qualora non siano previsti poteri di straordinaria amministrazione in capo al legale rappresentante firmatario della domanda);
- d) originale o copia conforme della partita IVA con codice di attività prevalente agricolo;
- e) certificato o visura della C.C.I.A.A. relativi all'impresa richiedente, rilasciati da non più di sei mesi.
- f) per le società diverse dalle società di persone e per le cooperative:
 - atto costitutivo e statuto completo di eventuale regolamento interno;

- dichiarazione del legale rappresentante attestante l'elenco nominativo dei soci con indicazione di data e luogo di nascita ed attività esercitata e/o qualifica di ogni singolo socio e, se conferente, conferimenti dell'esercizio precedente la presentazione della domanda;
- delibera del Consiglio di Amministrazione che autorizza il legale rappresentante a presentare la domanda e a riscuotere il contributo. Nella delibera deve risultare l'autorizzazione a rilasciare quietanza per la riscossione del contributo e a sottoscrivere i previsti impegni posti a carico dei richiedenti a fronte della concessione dello stesso. Nella delibera deve, altresì, risultare la dichiarazione di conoscenza dei vincoli e degli obblighi derivanti dagli impegni assunti.

Tutti i contratti, atti e documenti di cui al presente articolo dovranno essere conservati dal richiedente, in originale o copia conforme e dovranno risultare redatti, stipulati e, qualora previsto, registrati, in data anteriore alla presentazione della domanda, fatti salvi i casi di registrazione cumulativa, che dovranno comunque essere inseriti nel fascicolo anche se non registrati e sostituiti non appena regolarizzati.

In tutti i casi sono fatte salve disposizioni più favorevoli stabilite dalle vigenti normative in materia di autocertificazione e di dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà.

Art. 7

(Revoca del contributo)

La Provincia competente per territorio procederà all'esclusione della domanda o alla revoca del contributo qualora il richiedente abbia reso una falsa dichiarazione o negato l'accesso ai terreni, agli impianti ed alla documentazione necessaria per effettuare i controlli previsti dal presente bando.

Se nel corso degli accertamenti di cui al presente articolo, la Provincia competente rileverà difformità, infrazioni od anomalie provvederà a notificare l'infrazione rilevata. Nel termine perentorio di 10 giorni dal ricevimento della notifica, l'impresa agricola potrà presentare le proprie controdeduzioni mediante memorie scritte e/o documenti integrativi. La Provincia, valutate le controdeduzioni assumerà la decisione conseguente.

<p align="center">ALLEGATO Prezzi uve nel 2008 (€/q.le) IVA esclusa - Produzione massima uva consentita disciplinari DOC DOCG IGT Bando imprese agricole danneggiate dalla peronospora della vite (<i>Plasmopara viticola</i>) nell'anno 2008</p>		
Denominazione DOC DOCG vini	Valore uve in €/q.le *	Prodוז.mas. disciplinari DOC DOCG IGT - Q.li/ha
BARCO REALE DI CARMIGNANO	100,00	100
BIANCO PISANO SAN TORPE'	90,00	120
BIANCO DELL'EMPOLESE	38,00	120
BRUNELLO	230,00	80
CANDIA DEI COLLI APUANI	150,00	90
CARMIGNANO	190,00	80
CHIANTI CLASSICO	175,00	75
CHIANTI	75,00	90
CHIANTI COLLI SENESI	85,00	80
CHIANTI SUPERIORE	106,00	75
CHIANTI MONTALBANO	87,80	80
CHIANTI RUFINA	90,00	80
CHIANTI MONTESPETOLI	90,00	80
CHIANTI COLLINE PISANE	87,80	80
CHIANTI COLLI ARETINI	87,80	80
CHIANTI COLLI FIORENTINI	87,80	80

COLLI DELL'ETRURIA CENTRALE BIANCO	50,00	120
COLLI ETRURIA CENTRALE ROSSO	60,00	120
CORTONA	66,00	90
IGT TOSCANO BIANCO	30,00	145
IGT TOSCANO ROSSO	63,00	135
IGT ALTA VALLE DELLA GREVE ROSSO	75,00	100
IGT ALTA VALLE DELLA GREVE BIANCO	65,00	120
IGT COLLI DELLA TOSCANA CENTRALE ROSSO	60,00	120
IGT COLLI DELLA TOSCANA CENTRALE BIANCO	50,00	140
ROSSO DI MONTALCINO	120,00	90
ROSSO DI MONTEPULCIANO	83,00	100
MONTESCUDAIO ROSSO	80,00	100
MONTESCUDAIO BIANCO	60,00	110
MOSCADELLO DI MONTALCINO	134,00	100
VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO	120,00	80
ORCIA BIANCO	40,00	80
ORCIA ROSSO	60,00	80
PIETRAVIVA BIANCO	60,00	90
PIETRAVIVA ROSSO	75,00	90
POMINO	110,00	90
SANT'ANTIMO BIANCO	65,00	90
SANT'ANTIMO ROSSO	90,00	90
SAN GIMIGNANO ROSSO	70,00	80

VAL DI CORNIA ROSSO	150,00	100
VAL DI CORNIA BIANCO	130,00	120
VAL D'ARBIA BIANCO	40,00	110
VALDICHIANA BIANCO	38,00	120
VALDICHIANA ROSSO	55,00	110
VALDICHIANA CHARD.	65,00	120
VALDICHIANA GRECHETTO	45,00	120
VERNACCIA DI SAN GIMIGNANO	75,00	90
VINO DA TAVOLA ROSSO senza denominazione	45,00	57,9
VINO DA TAVOLA BIANCO senza denominazione	40,00	57,9
VIN SANTO DEL CHIANTI	100,00	110
VIN SANTO DEL CHIANTI CLASSICO	150,00	100
VIN SANTO MONTEPULCIANO	130,00	80

* Fonte: Rete di Rilevazione Ismea

Le uve prodotte in vigneti certificati biologici secondo la normativa vigente nel 2008 avranno il prezzo maggiorato del 20% (Decreto MiPAAF 27 febbraio 2008).